

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i tassi minimi di resa per le nuove caldaie di acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

COM(90) 368 def. — SYN 294

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 15 ottobre 1990)

(90/C 292/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare le misure intese a realizzare il mercato interno prima del 31 dicembre 1992; che il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne dove è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando la risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri ⁽¹⁾, nella quale si invitavano gli Stati membri a continuare ed eventualmente intensificare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia attraverso la messa a punto di politiche integrate di risparmio energetico;considerando la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri ⁽²⁾, in particolare l'obiettivo di incre-

mentare di almeno il 20 % il rendimento per la domanda finale di energia;

considerando che l'articolo 130 R del trattato relativo all'ambiente nel quale postula un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

considerando che è necessario assumere a base un livello di protezione elevato nelle proposte relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori;

considerando la risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1989 ⁽³⁾, nella quale si dichiara che «la Comunità e gli Stati membri dovranno tenere opportunamente conto del problema della potenziale alterazione climatica collegata all'effetto serra»;

considerando la direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli apparecchi a gas;

considerando l'importanza del settore domestico e terziario che assorbe una parte preponderante del consumo finale di energia della Comunità;

considerando che questo settore assumerà maggiore importanza a causa della tendenza verso una maggiore diffusione del riscaldamento centrale ed un aumento generale del comfort termico;

considerando che una migliore resa delle caldaie è nell'interesse dei consumatori, che i risparmi di energia implicheranno minori importazioni di idrocarburi e che

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 29.⁽²⁾ GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 2.⁽³⁾ GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 4.

la riduzione della dipendenza energetica della Comunità avrà un'incidenza positiva sulla sua bilancia commerciale;

considerando che la direttiva 78/170/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 82/885/CEE ⁽²⁾, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali, nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali hanno portato alla fissazione di livelli di resa molto diversi tra gli Stati membri;

considerando che gli Stati membri che hanno stabilito soltanto bassi requisiti di resa non hanno provveduto «alla messa a punto di norme efficaci di rendimento e di funzionamento per gli impianti di riscaldamento e le caldaie», contrariamente a quanto previsto nella risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di energia degli Stati membri;

considerando che il requisito di alti tassi di resa per le caldaie ad acqua calda restringerà la forcella dei parametri tecnici degli impianti offerti sul mercato, facilitando la produzione in serie e favorirà la realizzazione di economie di scala; che la non fissazione di tassi minimi di resa energetica, ad un livello sufficientemente elevato rischia, con il completamento del mercato interno di abbassare fortemente la resa degli impianti di riscaldamento a causa della diffusione sul mercato di caldaie a basso rendimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, di potenza nominale pari o superiore a 10 kW e inferiore a 400 kW qui di seguito denominate «apparecchi».

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intendono per:

- *caldaia*: l'unità centrale caldaia-bruciatore;
- *potenza nominale espressa in kW*: la potenza termica fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere mantenuta in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti indicati dal costruttore;

- *rendimento utile, espresso in percentuale*: il rapporto tra l'afflusso termico utile trasmesso all'acqua della caldaia e il prodotto del potere calorifico inferiore, a pressione costante, del combustibile per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;
- *carico parziale, espresso in percentuale*: il rapporto tra l'afflusso termico di una caldaia funzionante in regime discontinuo oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale e l'afflusso termico a questa potenza utile nominale;
- *temperatura media dell'acqua nella caldaia*: la media delle temperature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia.

Articolo 3

Sono esclusi dalla presente direttiva:

- le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili solidi,
- le caldaie a vapore,
- le caldaie elettriche,
- le caldaie a condensazione di vapore d'acqua contenuto nei fumi,
- le pompe di calore,
- i generatori di aria calda,
- gli apparecchi di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici,
- le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse di quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ...).

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano immessi sul mercato e messi in servizio soltanto gli apparecchi conformi ai requisiti minimi di cui all'articolo 5.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi conformi alla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 19.

Articolo 5

Gli apparecchi devono essere conformi ai seguenti tassi minimi di rendimento utile:

1. a) in funzionamento alla potenza nominale P_n , espressa in kW, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C:

$$\text{— rendimento utile} \geq (84 + 2 \log P_n) \%$$

il che corrisponde per le potenze elencate qui di seguito, a titolo di esempio, i seguenti valori minimi:

$$\text{— } 86 \% \text{ per le caldaie di } 10 \text{ kW}$$

$$\text{— } 87 \% \text{ per le caldaie di } 31,6 \text{ kW}$$

$$\text{— } 88 \% \text{ per le caldaie di } 100 \text{ kW}$$

$$\text{— } 89 \% \text{ per le caldaie di } 316 \text{ kW}$$

- b) nella gamma di potenza di 10 kW fino a 31,6 kW, per le caldaie a gas dotate di bruciatori atmosferici, il requisito è il seguente:

$$\text{— rendimento utile} \geq (81 + 4 \log P_n) \%$$

2. a) in funzionamento a carico parziale di 30 %, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia uguale o superiore a 50 °C:

$$\text{— rendimento utile} \geq (80 + 3 \log P_n) \%$$

il che corrisponde per le potenze nominali indicate qui di seguito, ai valori minimi seguenti:

$$\text{— } 83 \% \text{ per le caldaie di } 10 \text{ kW}$$

$$\text{— } 84,5 \% \text{ per le caldaie di } 31,6 \text{ kW}$$

$$\text{— } 86 \% \text{ per le caldaie di } 100 \text{ kW}$$

$$\text{— } 87,5 \% \text{ per le caldaie di } 316 \text{ kW}$$

- b) nella gamma di potenza da 10 kW a 31,6 kW per le caldaie a gas dotate di bruciatori atmosferici, il requisito è il seguente:

$$\text{— rendimento utile} \geq (77 + 5 \log P_n) \%$$

Articolo 6

1. Si possono attribuire marchi di qualità agli apparecchi che offrono prestazioni superiori ai requisiti previsti dall'articolo 5. Per ogni superamento di un punto di rendimento rispetto al rendimento a carico nominale e al rendimento a carico parziale, sarà attribuita una «*», cioè:

$$\begin{aligned} * & \text{ se il rendimento a carico nominale} \\ & \geq (85 + 2 \log P_n) \% \\ & \text{ e se il rendimento a carico parziale di } 30 \% \\ & \geq (81 + 3 \log P_n) \% ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ** & \text{ se il rendimento a carico nominale} \\ & \geq (86 + 2 \log P_n) \% \\ & \text{ e se il rendimento a carico parziale di } 30 \% \\ & \geq (82 + 3 \log P_n) \% ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} *** & \text{ se il rendimento a carico nominale} \\ & \geq (87 + 2 \log P_n) \% \\ & \text{ e se il rendimento a carico parziale di } 30 \% \\ & \geq (83 + 3 \log P_n) \% . \end{aligned}$$

2. Per le caldaie a gas dotate di bruciatori atmosferici aventi una potenza nominale compresa tra 10 e 31,6 kW, il requisito di rendimento utile a carico nominale, per ottenere:

$$* \quad \text{è di} \geq (82 + 4 \log P_n) \%$$

$$** \quad \geq (83 + 4 \log P_n) \%$$

$$*** \quad \geq (84 + 4 \log P_n) \%$$

a patto che sia rispettato al tempo stesso il requisito di rendimento a carico parziale di 30 % per:

$$* \quad \text{di} \geq (78 + 5 \log P_n) \%$$

$$** \quad \geq (79 + 5 \log P_n) \%$$

$$*** \quad \geq (80 + 5 \log P_n) \%$$

Articolo 7

1. Prima dell'immissione sul mercato di corpi di caldaie e di bruciatori venduti separatamente, i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori devono ottenere per gli stessi delle attestazioni che marchino i parametri atti a ottenere dopo l'assemblaggio i tassi minimi di rendimento utile di cui all'articolo 5.

Tali attestazioni attribuiranno eventualmente i marchi di qualità di cui all'articolo 6.

2. Prima dell'immissione sul mercato di apparecchi completi, i fabbricanti, i loro mandatari o gli importatori devono ottenere, per gli stessi delle attestazioni che garantiscano l'osservanza dei tassi minimi di rendimento utile di cui all'articolo 5.

Tali attestazioni attribuiranno, se del caso, i marchi di qualità di cui all'articolo 6.

I corpi di caldaie e bruciatori che hanno superato con successo tali controlli possono essere immessi sul mercato separatamente con l'indicazione rispettivamente dei bruciatori e dei corpi di caldaia che consentono di ottenere i tassi minimi di rendimento utili di cui all'articolo 5 oppure i marchi di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi preposti ai controlli e/o esami necessari e al rilascio delle attestazioni di cui all'articolo 7.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° gennaio 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri ammettono fino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi conformi alla normativa vigente sul loro territorio alla data del 31 dicembre 1992.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
